

TRIBUNALE DI POTENZA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Rosario Baglioni, Presidente del TRIBUNALE DI POTENZA giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente CONSERVATORIO DI MUSICA CARLO GESUALDO DA VENOSA nella persona della prof.ssa Maria Sarli, nata il 25/06/1960 a Potenza, delegata dal legale rappresentante Aniello Cerrato.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività

di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015:

Manutenzione immobile;
Tutela del patrimonio ambientale, culturale e artistico.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88 /2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4


L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.



I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreti legislative 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8


Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione e da intendersi rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione



Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Potenza, 05/09/2024

Il Rappresentante/delegato
dell'Ente

Mare Sant

Il Presidente del Tribunale Di Potenza

Rosario Baglioni

Rosario Baglioni



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI POTENZA

VADEMECUM LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ'

Il lavoro di pubblica utilità - LPU - è un'attività gratuita e obbligatoria svolta in favore della collettività e collegata a diverse sanzioni e misure penali di comunità, a seguito di:

- Violazioni del codice della strada, previste agli artt.186 comma 9 bis, 187 comma 8 bis D.lgs. 285/1992;
- Violazioni della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art.73 comma 5 bis DPR 309/90;
- Obbligo dell'imputato ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art.168 bis del c.p. introdotto dalla Legge n.67/2014;
- Obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art.165 c.p. e art.18 delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale;
- Richiesta di detenuti in carcere e/o internati, ai sensi dell'art.20 ter dell'Ordinamento Penitenziario, così come modificato dal D.lgs. 124/2014;
- Condanna ai sensi dell'art.54 del D.lgs. 274/2000.
- Condanna, come pena sostitutiva di pena detentiva breve, ai sensi dell'art.56-bis della legge 689 del 24 novembre 1981 per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni.

Il Lavoro di Pubblica utilità può essere svolto presso enti pubblici e privati che hanno stipulato con il Ministero della Giustizia o con i Tribunali delegati, apposita convenzione tesa a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività prescritte, il ruolo e le modalità di raccordo tra i soggetti incaricati, a diverso titolo, nelle attività di verifica: le verifiche sullo svolgimento del LPU sono svolte dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Potenza (UEPE).

IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' NON È VOLONTARIATO

Il Lavoro di pubblica Utilità è una prestazione non remunerata che necessita della copertura assicurativa INAIL, fondamentale ad accreditarlo e a legittimarlo.

Le attività di volontariato a valenza inclusiva e riparativa possono essere o "prescrizione" della Magistratura di Sorveglianza nell'esecuzione di Misure alternative alla detenzione (es.: Affidamento in prova al Servizio Sociale, Detenzione domiciliare), oppure un impegno svolto dall'imputato durante il periodo di sospensione del procedimento con Messa alla prova (MAP).

Convenzione per LPU

Al fine di pervenire alla stipula della Convenzione per i lavori di pubblica utilità con il Tribunale territorialmente competente, l'ente o l'associazione che ne fa richiesta dovrà:

- Garantire la conformità delle proprie sedi e strutture alle norme in materia di sicurezza e igiene

degli ambienti di lavoro, nonché assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi individuali, l'integrità dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

- Garantire la presenza di un atto istitutivo che ne certifichi l'utilità sociale e la natura no-profit.
- Garantire l'assenza di rilievi penali a carico del legale rappresentante dell'ente.

LA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL

E' OBBLIGATORIA nei Lavori di pubblica utilità la copertura assicurativa INAIL contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Gli enti convenzionati potranno beneficiare gratuitamente, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto all'art. 1-c.181 legge di bilancio 2018 e reso stabile a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 124/2018.

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

- Registrazione dell'ente/associazione sul portale Inail (www.inail.it);
- Compilazione e invio telematico del documento "Centro Servizi per il Volontariato" (utile per l'abilitazione all'accesso dei Servizi telematici);
- Accesso ai "Servizi online – Polizza Volontari";
- Richiesta attivazione copertura assicurativa a favore della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità (almeno 10 gg prima dell'inizio effettivo dell'attività);
- Documentazione allegata alla richiesta, come da Circolare Inail n.2 del 10 gennaio 2020:
 1. Estremi del Provvedimento giudiziario;
 2. Copia della Convenzione stipulata tra il Tribunale penale ed il soggetto assicurante;
 3. Modalità di raccordo tra UEPE e soggetto promotore del Lavoro di pubblica utilità.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Inail della provincia di Potenza; di seguito, i recapiti telefonici ed email:

Potenza 0971606232-217-216 potenza@inail.it/potenza@postacert.inail.it (lun.-ven., h.9-12.30 mart. e giov., h.15-16).

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Nel documento di "Disponibilità allo svolgimento dei Lavori di pubblica utilità", redatto dall'ente/associazione a seguito di apposita richiesta dei soggetti interessati o dei legali rappresentanti, è **auspicabile** indicare:

- se attiva la Convenzione per i Lavori di pubblica utilità con il Tribunale competente ed i riferimenti della stessa, compresa la relativa scadenza;
- le tipologie di lavoro offerto;
- giorni ed orari disponibili per l'espletamento delle prestazioni citate;
- il/i referente/i della/e sede/i che coordina/no le attività lavorative dei condannati e/o imputati raccordandosi con l'UEPE.

ADEMPIMENTI DEGLI ENTI/ASSOCIAZIONI

L' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è competente per le verifiche sullo svolgimento dell'attività lavorativa di pubblica utilità in un'ottica di collaborazione e integrazione tra ente e UEPE.

L'Ente, pertanto, dovrà:

- comunicare all'UEPE l'avvio del LPU e che lo stesso si svolga in conformità a quanto previsto in Convenzione;
- informare/contattare periodicamente l'UEPE anche mediante l'invio dei registri presenze;
- garantire l'assolvimento degli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità;
- provvedere, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti;
- provvedere a comunicare all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati o imputati e di impartire loro le relative istruzioni;
- garantire che i referenti provvedano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna l'eventuale rifiuto del condannato o imputato a svolgere la prestazione di pubblica utilità e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti dallo stesso;
- garantire che i referenti provvedano a segnalare con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione lavorativa, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, da parte del condannato o imputato, trasmettendo all'ufficio di esecuzione penale esterna la documentazione sanitaria o giustificativa, evidenziando che in caso di malattia o infortunio la certificazione medica dovrà essere redatta dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata;
- consentire l'accesso presso le proprie sedi agli operatori dell'ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione in copia degli atti comprovanti le presenze del condannato o imputato, che l'ente si impegna a predisporre, preferibilmente attraverso uno strumento di rilevazione elettronico;
- comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna;
- al termine dei lavori di pubblica utilità trasmettere una relazione dettagliata sul comportamento tenuto dal soggetto, sulle mansioni svolte, sulle modalità di espletamento delle attività prescritte, con allegati i registri presenze.